



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 86**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI:  
LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE;  
LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 03.04.2023 ad ore 08.49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: assessore **Baggia Monica**  
e assessori **Facchin Ezio**  
**Franzoia Mariachiara**  
**Maule Chiara**  
**Panetta Salvatore**

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**  
vicesindaco **Stanchina Roberto**  
assessore **Bozzarelli Elisabetta**  
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza l'assessore Facchin Ezio.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/94 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Piano di politica turistica 2022-2032 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29.11.2022 n. 143 e il D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2022 n. 168, con riferimento all'obiettivo strategico "Fare di Trento la città del turismo lento, culturale e sostenibile" ed al corrispondente obiettivo operativo "Ripensare la tradizionale offerta di Trento città del Natale" attribuiscono all'Amministrazione comunale il compito di curare il corretto svolgimento dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie (lotto 1) e proiettori per photomapping compresa la realizzazione del progetto artistico su vetriini millimetrici (lotto 2);

evidenziato che lo svolgimento dei servizi sopra indicati consente di valorizzare a livello turistico, commerciale e culturale le vie ed i luoghi della città tramite un'illuminazione artistica che garantisca armonia e tradizione degli allestimenti, creando un ambiente suggestivo e accogliente per i cittadini e i visitatori nel periodo natalizio;

dato atto che i servizi di cui sopra sono attualmente gestiti mediante due distinti contratti di appalto, affidati in seguito ad apposite procedure negoziate di gara, come di seguito precisato:

- Lotto 1: avvio del contratto dal 08.11.2021 e conclusione il 24.01.2023, in seguito a esercizio opzione di proroga;
- Lotto 2: avvio del contratto dal 02.11.2022 e conclusione il 13.01.2023;

rilevato che, alla luce della scadenza dei succitati contratti e vista la necessità di mantenere in essere i servizi anche per le prossime edizioni di "Trento, città del Natale", si deve decidere con quali modalità e forme gestionali realizzare le attività in questione;

preso atto che il competente Servizio di merito con nota di data 28 marzo 2023, prot. n. 95253, ha evidenziato che l'affidamento a terzi dei servizi in questione risulta necessario in quanto l'Amministrazione comunale non ne può garantire la gestione diretta, in ragione dell'indisponibilità di personale idoneo a tale scopo, tenuto anche conto del fatto che negli scorsi anni l'affidamento a terzi in appalto dei servizi sopra richiamati ha dato buon esito, garantendo il raggiungimento del livello qualitativo desiderato dall'Amministrazione;

dato atto che il competente Servizio con la nota succitata comunica, tra l'altro, che i servizi in parola rientrano nel settore ordinario;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della gestione dei servizi sopra indicati;

dato atto che il Servizio di merito propone di suddividere la gara in due lotti, così articolati:

LOTTO 1: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie;

LOTTO 2: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetriini millimetrici;

dato atto, in particolare, che il servizio di cui al lotto 1 comprende il noleggio, l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio delle luminarie natalizie con riferimento alla totalità delle luminarie da installare in via obbligatoria nonché eventualmente in via facoltativa, mentre il servizio di cui al lotto 2 comprende il noleggio, l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetriini millimetrici;

considerato che il Servizio di merito precisa come la suddivisione in lotti risponda al dettato dell'art. 7, L.p. 2/2016, risultando opportuna anche per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti;

evidenziato, in particolare, che i lotti vengono individuati tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi per ciascuna delle due tipologie di servizi da affidare;

considerato, altresì, che il Servizio di merito ritiene che i servizi dei singoli lotti afferiscano all'organizzazione del medesimo palinsesto di eventi "Trento, città del Natale" e

presentino caratteristiche affini dal punto di vista della tipologia di prestazioni richieste, il che consente l'inserimento di tali servizi all'interno di un'unica procedura di gara articolata in lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016;

considerato, inoltre, che per ciascun lotto il Servizio di merito ritiene necessario individuare un unico soggetto affidatario opportuno poiché, in particolare per il lotto 1, vi è l'esigenza di assicurare un'omogeneità complessiva dell'allestimento della città, nonché di disporre di un unico interlocutore per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse a malfunzionamenti e riparazioni di guasti. Inoltre tale scelta risulta funzionale anche per garantire la sostenibilità economica dell'affidamento, tenuto in particolare conto delle economie di scala nelle attività di montaggio e smontaggio delle luminarie; per quanto riguarda il lotto 2, invece, è legata all'esigenza di disporre di un unico interlocutore per la contemporanea installazione e regolazione della totalità dei fari e per la risoluzione di problematiche connesse a malfunzionamenti e riparazioni di guasti;

dato atto che il Servizio di merito propone di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta per uno o entrambi i lotti, senza prevedere un limite al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;

preso atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili propone di fissare la durata contrattuale in tre anni, corrispondenti alle annualità 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di "Trento, città del Natale" e con opzione di rinnovo per l'annualità 2026/2027, precisando che il servizio avrà inizio alla data indicata nel contratto e comunicata annualmente dalla stazione appaltante, con una durata massima di 100 giorni per ciascuna delle annualità;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo, è supportata dalle seguenti motivazioni:

- temperare la necessità di garantire un'opportuna continuità nell'erogazione dei servizi con l'esigenza di garantire i necessari livelli di innovazione (anche in relazione alla possibile obsolescenza delle tecnologie);
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità della presente procedura di gara;
- garantire gli opportuni livelli di coerenza e raccordo con le diverse iniziative natalizie cittadine, anche sulla base delle scelte strategiche che saranno adottate dalle competenti Istituzioni;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, ivi compresa la necessità di assicurare un tempestivo avvio dei servizi in relazione alle scadenze risultanti dal palinsesto natalizio comunale, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

atteso che il Servizio di merito propone, per entrambi i lotti, la possibilità di riservarsi il diritto di richiedere eventuali variazioni in aumento e/o in riduzione nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale con le modalità che saranno precisate, per ciascun lotto, nel Capitolato Speciale d'appalto;

considerato che per i servizi relativi ai due lotti come sopra descritti il Servizio di merito stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari ad euro 141.000,00 annui (di cui euro 4.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti ad euro 423.000,00 (di cui euro 13.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni, così suddiviso tra i due lotti:

- per il lotto 1: euro 100.000,00 annui (di cui euro 3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti a euro 300.000,00 (di cui euro 9.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni;
- per il lotto 2: euro 41.000,00 annui (di cui euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corrispondenti a euro 123.000,00 (di cui euro 4.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata contrattuale di tre anni;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per servizi analoghi;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- costi della manodopera, stimati in euro 45.000,00 annui per il lotto 1 ed euro 6.000,00 annui per il lotto 2, calcolati tenendo conto di una ragionevole previsione di giornate/uomo necessarie per le operazioni di montaggio, smontaggio e supporto amministrativo e

- l'applicazione del contratto collettivo del settore metalmeccanico, affine per settore merceologico di riferimento. Il conteggio è stato arrotondato per eccesso;
- altri costi connessi allo svolgimento del servizio (trasporto, eventuale noleggio di piattaforme aeree e/o di luminarie, qualora non direttamente possedute dall'impresa, etc...), stimati forfettariamente;
  - gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento dei servizi (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente, eccetera);
  - costi procedura di gara, costi generali e utile d'impresa;
  - oneri sicurezza non soggetti a ribasso, come stimati all'interno del DUVRI;

atteso che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, nella misura percentuale del 75% della variazione tendenziale dell'indice ISTAT – FOI aggiornata al mese di luglio, con la precisazione che la revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione e che l'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice;

atteso, pertanto, che il Servizio di merito precisa che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi sopra descritti (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale di tre anni, l'opzione di rinnovo di un anno e l'opzione di aumento del 30%), è quantificabile in euro 520.000,00 (di cui euro 15.600,00 per oneri della sicurezza) per il lotto 1 e in euro 213.200,00 (di cui euro 7.800,00 per oneri della sicurezza) per il lotto 2 oneri fiscali esclusi;

considerato che il Servizio di merito precisa che, stante il carattere sporadico, nel corso dell'annualità, delle attività richieste, il presente appalto rientra negli "appalti di servizi la cui esecuzione si esaurisce in una prestazione di breve durata nel tempo", per i quali, a norma della deliberazione di Giunta provinciale n. 1431/2020, non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016;

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, considerato che le prestazioni dedotte nei contratti oggetto di affidamento presentano profili di rischio e di elevata specializzazione tali da risultare incompatibili con l'impiego di tale categoria di lavoratori e che il lavoro è svolto da squadre composte da un numero limitato di soggetti e per brevi periodi nel corso dell'annualità;

dato atto che in relazione al valore complessivo dell'appalto l'affidamento dei contratti in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

considerato che l'art. 1, comma 3 del Decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

rilevato, altresì, che per i servizi in oggetto non risultano attualmente attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, che il Servizio di merito propone di ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta alla pubblicazione di un disciplinare di gara, per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse,

evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della Legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

rilevato che, rispetto al criterio di aggiudicazione, il Servizio di merito propone di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica;

considerato, in particolare, che il Servizio di merito propone di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, inoltre, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 di prevedere, per ciascuna offerta presentata, l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti (di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica);

dato atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che il Servizio di merito ritiene, per entrambi i lotti, che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica non si possa fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica che verrà compiuta dalla Commissione tecnica, che verrà nominata con specifica determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

considerato in particolare che parte dei punteggi sono attribuiti con criterio tabellare (T) e parte sulla base di una valutazione discrezionale (D) della Commissione tecnica;

rilevato che il competente Servizio comunica che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dei contratti, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati la composizione complessiva degli allestimenti, la qualità dei materiali impiegati, gli aspetti inerenti l'organizzazione del servizio,

funzionali a garantirne la corretta resa;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica il Servizio di merito propone di suddividere gli 85 punti previsti valorizzando i seguenti elementi. Distintamente per ciascun lotto:

**LOTTO 1: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie.**

	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>(Punteggio massimo attribuibile)</b>
<b>A</b>	<b>Elemento A: qualità degli allestimenti</b>	<b>56 di cui:</b>
A.1	Pregio estetico degli oggetti di allestimento proposti (obbligatori e facoltativi) e coerenza della proposta rispetto all'idea progettuale dell'Amministrazione	D = 35
A.2	Originalità ed innovatività della proposta, sia come impatto visivo che come tipologia di materiali e soluzioni proposte	D = 14
A.3	Tipologia e qualità dei materiali proposti	D = 7
<b>B</b>	<b>Elemento B: quantità vie facoltative illuminate</b>	<b>4</b>
B.1	Quantità di vie facoltative illuminate	T = 4
<b>C</b>	<b>Elemento C: innovazioni progettuali</b>	<b>10</b>
C.1	Variazioni progettuali proposte per le annualità successive alla prima (compresa l'eventuale annualità di rinnovo)	D = 10
<b>D</b>	<b>Elemento D: organizzazione del lavoro e tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni</b>	<b>10 di cui:</b>
D.1	Piano operativo previsto per l'installazione delle luminarie, tenendo conto delle tempistiche indicate nei capitolati	D = 6
D.2	Tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni, tenendo conto che i tempi di intervento non possono comunque eccedere le 24 ore dalla chiamata, quale requisito minimo richiesto dall'Amministrazione negli atti di gara	T = 4
<b>E</b>	<b>Elemento E: portfolio precedenti esperienze</b>	<b>5</b>
E.1	Valutazione esperienze	T = 5
	<b>TOTALE</b>	<b>85</b>

**Lotto 2: Noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetri millimetrici**

	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>(Punteggio massimo attribuibile)</b>
<b>A</b>	<b>Elemento A: tipologia di soluzioni individuate per l'installazione dei proiettori</b>	<b>55 di cui:</b>
A.1	Adeguatezza delle soluzioni proposte sotto un profilo di sicurezza, di impatto allestitivo e di efficacia rispetto alla realizzabilità della proiezione	D = 25

A.2	Qualità e resa estetica del progetto presentato per l'illuminazione della piazza	D = 30
<b>B</b>	<b>Elemento B: Innovazioni progettuali</b>	<b>5</b>
B.1	Variazioni progettuali proposte per le annualità successive alla prima (compresa l'eventuale annualità di rinnovo)	D = 5
<b>C</b>	<b>Elemento C: organizzazione del lavoro e tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni</b>	<b>15 di cui:</b>
C.1	Piano operativo previsto per l'installazione dei proiettori per photomapping e relativi adempimenti organizzativi propedeutici, tenendo conto delle tempistiche indicate nei capitolati	D = 11
C.2	Tempi di intervento per l'assistenza e le manutenzioni, tenendo conto che i tempi di intervento non possono comunque eccedere le 24 ore dalla chiamata, quale requisito minimo richiesto dall'Amministrazione negli atti di gara	T = 4
<b>D</b>	<b>Elemento D: precedenti esperienze</b>	<b>10 di cui:</b>
D.1	Valutazione esperienze	T = 5
D.2	Valutazione portfolio del professionista incaricato dell'elaborazione del progetto artistico di photomapping	D = 5
	<b>TOTALE</b>	<b>85</b>

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. In particolare, gli stessi sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché attengono alle caratteristiche dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale;

dato atto che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente; la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato, inoltre, atto che il Servizio di merito, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, propone di prevedere l'esclusione del concorrente dal singolo lotto anche nel caso in cui consegua per l'offerta tecnica un punteggio inferiore alla soglia minima di n. 40 punti su 85 (cosiddetta "soglia di sbarramento") in quanto il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio; il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, è data dal ribasso derivante dall'importo complessivo offerto al netto degli oneri fiscali e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il singolo lotto;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio facendo ricorso alla formula matematica non lineare cosiddetta "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si ritiene di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Il Servizio competente ritiene che il valore dell'esponente " $\alpha$ " debba essere pari a 0,3;

dato atto che il Servizio di merito, alla luce di quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 2/2016, interpretata in conformità all'ordinamento dell'Unione europea giusta deliberazione della Giunta provinciale 21 febbraio 2020 n. 220, propone – per le motivazioni che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio – di limitare la possibilità di ricorrere al subappalto con riferimento alle prestazioni di seguito elencate, con riferimento ad entrambi i lotti:

- servizio di manutenzione durante il periodo di erogazione del servizio di illuminazione/proiezione;
- servizio di smontaggio delle luminarie e dei fari del photomapping;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'esecuzione dei servizi indicati avviene in vie, piazze e ulteriori aree ricomprese nel territorio del Comune di Trento, da considerarsi luogo messo a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione comunale, e che, pertanto, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato, inoltre, atto che il competente Servizio precisa che considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto sussistono rischi legati alla sicurezza così come emerge dai D.U.V.R.I. e che, pertanto, sono previsti gli oneri della sicurezza comprensivi anche di oneri derivanti da rischi interferenziali, quantificati specificamente nell'importo a base di gara così come sopra indicato e non soggetti a ribasso;

evidenziato che il competente Servizio precisa, altresì, che l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

considerato che il Servizio di merito propone di prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, per entrambi i lotti, l'obbligo per gli operatori economici di effettuare un sopralluogo tecnico presso i luoghi di esecuzione del contratto. Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2-quater della Legge provinciale n. 2/2020, detto adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, in quanto le prestazioni dedotte nei contratti oggetto di affidamento presentano profili di rischio e di elevata specializzazione tali da richiedere un'adeguata conoscenza dei luoghi di svolgimento delle stesse;

dato atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale – parte amministrativa", unico per entrambi i lotti in gara, che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il singolo contratto, nonché uno specifico "Capitolato speciale - parte tecnica" per ciascun lotto; tutte le disposizioni dei Capitolati speciali costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

preso atto che il competente Servizio di merito con la nota sopra citata, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione, propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate nel lotto di riferimento risulti corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale, giusta la valutazione compiuta dalla Commissione tecnica;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;
- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una

convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione dei contratti ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto, altresì, che il Servizio di merito precisa che l'appalto dei due servizi in oggetto è inserito nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2023-2024;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;

- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;
  - la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
  - la L.p. n. 2/2020 e s.m.;
  - le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;
  - le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC;
  - la nota di data 28 marzo 2023 prot. n. 95253 del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili; atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;
- constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di: lotto 1 - luminarie natalizie; lotto 2 - proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetrini millimetrici, per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di “Trento, città del Natale” con opzione di rinnovo per l’edizione 2026/2027, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione, smontaggio di: lotto 1 - luminarie natalizie; lotto 2: proiettori per photomapping, compresa la realizzazione del progetto artistico su vetrini millimetrici, per le edizioni 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 di “Trento, città del Natale” con opzione di rinnovo per l’edizione 2026/2027, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione dei Capitolati e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Facchin

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI:  
LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE;  
LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 5

**Favorevoli:** n. 5 (Baggia, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 03.04.2023

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

**Proposta di Giunta n. 94 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI:  
LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE;  
LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 marzo 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 94 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI:  
LOTTO 1: LUMINARIE NATALIZIE;  
LOTTO 2: PROIETTORI PER PHOTOMAPPING, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO SU VETRINI MILLIMETRICI, PER LE EDIZIONI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 DI "TRENTO, CITTÀ DEL NATALE" CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2026/2027. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER TRE ANNI EURO 423.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.03.2023